

Associazione FRANCESCO GIOVANNINI
Corso Garibaldi n. 18
61029 URBINO (PU)
Codice fiscale 91032020413



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaventiquattro, il mese di agosto, il giorno diciotto, in Urbino (PU), alle ore 18:00, presso la sede legale dell'associazione "FRANCESCO GIOVANNINI" in Corso Garibaldi N. 18, sono presenti tutti i soci.

Viene nominato Presidente dell'assemblea Luciani Roberto e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario Margherita Turchetti.

Il Presidente dichiara l'assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria e passa alla lettura dell'ordine del giorno che reca:

- Adeguamento statutario richiesto ai fini dell'iscrizione al RUNTS;
- Varie ed eventuali.

Circa il primo punto all'ordine del giorno il presidente illustra che in data 22 luglio 2024 è pervenuta a mezzo pec una comunicazione da parte dell'Ufficio Regionale RUNTS concernente la richiesta di modifica di alcuni punti dello Statuto ritenuti non conformi al Codice del Terzo Settore, pertanto necessita che i soci apportino adeguato aggiornamento allo Statuto dell'associazione anche al fine di perfezionare il procedimento di iscrizione al RUNTS. Esaminate le richieste pervenute da parte dell'Ufficio demandato al RUNTS, l'assemblea all'unanimità delibera di modificare lo statuto come segue.

Associazione FRANCESCO GIOVANNINI

Corso Garibaldi n. 18

61029 URBINO (PU)

Codice fiscale 91032020413

- All'art. 18, vengono aggiunte le parole "terzo periodo",
pertanto risulta modificato come segue: "Le modificazioni
dello Statuto devono essere approvate con le medesime
modalità indicate nell'art. 17 terzo periodo."

- All'art. 22, nell'ottavo periodo le parole: "...fa luogo
alla sua cooptazione; il Consigliere cooptato dura in
carica..." vengono sostituite con "prosegue le sue funzioni
con i membri residui" e risulta pertanto modificato come
segue: "In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi
motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo prosegue
le proprie funzioni con i membri residui fino
all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve
essere posto l'argomento della sostituzione del
Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto
dall'Assemblea in luogo di quello cessato, dura in carica
per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe
rimasto in carica il Consigliere cessato".

- All'art. 3 "Scopo e Oggetto", nel secondo periodo vengono
elencate le seguenti attività di interesse generale già
presenti nell'art. 3 dell'atto costitutivo:

"- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni (Codice dei beni culturali) (F);



Associazione FRANCESCO GIOVANNINI
Corso Garibaldi n. 18
61029 URBINO (PU)
Codice fiscale 91032020413

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017(I);

- organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale o culturale (K);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa ai sensi dell'art. 11 della Costituzione Italiana (V);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 l. n. 53 del 2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, l. n. 244 del 2007 (W)".

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente:

Lorenzo Bletto

Il Segretario:

M. A. C. C.



**Agenzia
Entrate**



Direzione Provinciale di Macerata

Ufficio Territoriale di Tolentino

Reg. in data 21 AGO. 2024 Registro e
Alz. 514 Serie 3° Ipotecaria e
Esente Catastale e
Bollo e
Trib. Spec. e
Tot. Gen. e

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Attilia Calzaccia

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Angelo Donisi)



S T A T U T O
dell'Associazione di promozione sociale denominata
"FRANCESCO GIOVANNINI - A.P.S. - E.T.S."

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OGGETTO E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi della normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore (d.lgs. n. 117 del 2017), è costituita un'Associazione di promozione sociale sotto la denominazione "FRANCESCO GIOVANNINI - A.P.S. - E.T.S.". Fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non potrà farsi uso della indicazione "E.T.S." negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2) SEDE

L'Associazione ha sede in URBINO (PU), con indirizzo, attualmente, in Corso Garibaldi n. 18.

Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi secondarie o sezioni nel territorio italiano ovvero operare attraverso articolazioni territoriali su base associativa; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 3) SCOPO E OGGETTO

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; essa è apolitica e aconfessionale e ha quale scopo quello di promuovere la cultura, la solidarietà sociale, la libertà di pensiero e la tolleranza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (Codice dei beni culturali) (F);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017(I);
- organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale o culturale (K);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa ai sensi dell'art. 11 della Costituzione Italiana (V);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 l. n. 53 del 2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, l. n. 244 del 2007 (W).

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'Assemblea.

Nel concreto esercizio delle predette attività di interesse generale, in rapporto di stretta connessione con esse, al solo scopo di porre in esecuzione i propri suddetti fini e, dunque, quale mera esplicazione materiale e fattuale degli stessi, l'Associazione potrà:

a) svolgere qualsiasi attività solidaristica a favore di soggetti bisognosi, siano essi persone fisiche o enti, mediante conferimento di denaro o di servizi;

b) stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale ed avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;

c) finanziare, progettare, realizzare, organizzare, gestire progetti di ricerca, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, concerti e proiezioni di film e documentari culturali di interesse sociale;

d) costituire comitati e gruppi di ricerca e di studio; organizzare viaggi e scambi culturali in Italia e all'estero;

e) pubblicare riviste, bollettini, atti di convegni, seminari e congressi, produrre e/o distribuire materiale audiovisivo e multimediale.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare, che sarà ritenuta utile o necessaria per il raggiungimento dei predetti fini.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri fini e, in particolare, della collaborazione con gli Enti locali, i consorzi e le società pubbliche o a partecipazione pubblica, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e della partecipazione ad altre associazioni, fondazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

ART. 4) DURATA

L'Associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'Associazione secondo quanto previsto dall'art. 12 (dodici) del presente Statuto.

TITOLO II
FONDO COMUNE E RISORSE

ART. 5) FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito dalle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo e dai contributi degli associati nonché dai beni acquistati con essi e, in generale, da tutto quanto formi oggetto del patrimonio associativo; i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di recesso.

Inoltre, il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) da donazioni, eredità e legati;
- d) da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di altri Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) dai contributi dell'Unione Europea o di Organismi internazionali;
- f) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- l) da altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'Associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'Associazione di promozione sociale può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione di promozione sociale può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale agli associati, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 6) RISORSE - VOLONTARI

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative.

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione può avvalersi dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

TITOLO III **ASSOCIATI**

ART. 7) REQUISITI E CONDIZIONI

All'Associazione possono aderire, secondo il principio generale di democraticità e di non discriminazione, tutte le persone libere e di

buoni costumi che decidono di perseguire lo scopo associativo e di osservare le regole contenute nel presente Statuto.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione.

Sono associati fondatori dell'Associazione coloro che inizialmente hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono associati ordinari coloro i quali aderiscano all'Associazione prestando un'attività gratuita e volontaria, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, e versando una specifica quota annuale stabilita dall'Assemblea degli associati.

Sono associati sostenitori coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante conferimento in danaro o in natura.

Sono associati onorari coloro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera prestata a favore dell'Associazione stessa.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni emanate dagli Organi dell'Associazione, tra cui l'obbligo di contribuire alle necessità economiche della stessa mediante il pagamento della quota associativa annuale. Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 bis, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello sopra stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggettati ad amministrazione di sostegno;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A. (ove attribuita);
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e ai regolamenti esistenti.

Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente Statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, si pronuncia sulla domanda di ammissione con delibera da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

L'ammissione è annotata nel libro degli associati. L'ammissione all'Associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo dovrà entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il soggetto che l'abbia proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua prima successiva convocazione se non appositamente convocata.

Il Consiglio Direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in Assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;

- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;

- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'Organo di Controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 10) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli Organi dell'Associazione; sono obbligati, altresì, a contribuire alle necessità economiche dell'Associazione stessa mediante il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

ART. 11) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa non può essere trasferita ad alcun titolo e ne è esclusa la temporaneità.

ART. 12) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, per mancato pagamento della quota associativa, per recesso, per esclusione.

- DECESSO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

- MANCATO VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

In tal caso la perdita della qualifica di associato avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 6 (sei) mesi dal mancato versamento di detta quota associativa annuale; detta decisione deve essere comunicata all'associato mediante lettera spedita tramite raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata.

- RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ogni associato può recedere ad nutum dall'Associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata al Consiglio Direttivo.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.



Gli associati che abbiano receduto non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

- ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti per la partecipazione all'Associazione previsti dal presente Statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente Statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni.

L'esclusione deve essere assunta con decisione del Consiglio Direttivo, non computandosi nel quorum l'associato della cui esclusione si tratta, ove costui faccia parte di detto Organo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione produce effetti decorsi 6 (sei) mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione, l'associato è reintegrato nell'Associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

ART. 13) ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi "il Presidente").

Sono altresì organi dell'Associazione il Segretario, il Tesoriere, l'Organo di Controllo, ove nominato, e il Revisore Legale dei conti, ove nominato.

ART. 14) ASSEMBLEA

L'Assemblea, costituita da tutti gli associati, è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione; essa si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- la nomina e la revoca del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
- la nomina e la revoca, quando previsto, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori Assembleari;
- ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

L'elenco degli associati è tenuto dal Segretario su di un apposito registro consultabile in qualsiasi momento. Parimenti consultabili sono il registro delle delibere assembleari e quello dei bilanci.

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei Probiviri, in numero massimo di 3 (tre), che dura in carica 3 (tre) anni, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ART. 15) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno un mese e che sia in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di partecipare alle decisioni dell'Assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente Statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 16) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure, ove nominato, dall'Organo di Controllo, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato agli associati, ai consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, ove nominato, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di telefono comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di eccezionale e comprovata urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia stato inviato a ciascuno degli associati almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità; qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati e il Presidente non vi provveda, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 7 (sette) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli

associati, l'organo direttivo e l'organo di Controllo, ove nominato; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 17) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

ART. 18) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni dello Statuto devono essere approvate con le medesime modalità indicate nell'art. 17 terzo periodo.

ART. 19) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 octies, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'Associazione possono essere decise dall'Assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'Associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'Associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'Associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 20) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori Assembleari, l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno il Presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente Statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e i risultati delle votazioni.

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto, il tutto, a titolo esemplificativo, anche con modalità in videoconferenza o similari. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in Assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione nonché di visionare e inviare documenti.

L'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario o il Notaio, ove richiesto, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

ART. 21) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'Associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione ovvero ad altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante ovvero subdelegare l'intervento ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di 2 (due) associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 (cinque) associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'Associazione.

ART. 22) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- b) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- c) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati;
- e) deliberare in ordine all'esclusione degli associati;
- f) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune;
- g) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina e compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, da un numero dispari tra un minimo di cinque a un massimo di sette Consiglieri, la cui maggioranza è scelta, ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non possono essere eletti alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e

chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non presenti comprovate caratteristiche di onorabilità, professionalità e indipendenza.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica; i componenti sono rieleggibili per non più di un ulteriore mandato, alla scadenza del quale possono essere nuovamente eletti soltanto dopo il decorso di un intervallo temporale di tre anni.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo prosegue le proprie funzioni con i membri residui fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di quello cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vicepresidente, a Segretario, a Tesoriere, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia, e può essere convocato, oltre che dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario almeno un Consigliere o, se nominato, l'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione è inviato a tutti i Consiglieri e, ove nominato, ai membri dell'Organo di Controllo almeno 7 (sette) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, con l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare; ove dall'avviso risultino ragioni di eccezionale e comprovata urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia stato inviato a ciascuno dei Consiglieri e, ove nominato, a ciascuno dei membri dell'Organo di Controllo, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e, ove nominato, tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, utilizzando il metodo collegiale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età o, infine, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

ART. 23) PRESIDENTE

Il Presidente è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria dell'Associazione, curandone il legittimo ed efficiente andamento, e ha la facoltà di compiere tutti i relativi atti previsti dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

Egli verifica e pretende l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile; promuove la riforma dello Statuto e dei Regolamenti ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità; convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, procedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni; predispone la bozza del bilancio d'esercizio la quale viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio e l'attribuisce, ove ritenuto necessario od opportuno, anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, il potere di rappresentanza è generale e le relative limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile per un ulteriore mandato, alla scadenza del quale può essere nuovamente eletto soltanto dopo il decorso di un intervallo temporale di tre anni; egli presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.

Q *Lucia*

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché di straordinaria amministrazione e/o ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso in cui ricorrano motivi d'urgenza e ne riferisce al Consiglio stesso in occasione della prima adunanza utile.

La redazione del progetto di bilancio e degli eventuali progetti di fusione o scissione dovranno in ogni caso essere adottati collegialmente dal Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, il Presidente è scelto tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Non può essere nominato Presidente e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Il Presidente può essere revocato con il consenso unanime di tutti gli altri associati solo se sussiste una giusta causa; egli, inoltre, cessa dalle proprie funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui sia stato sostituito;
- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- estinzione o scioglimento dell'Associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta quest'ultimo sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 24) RESPONSABILITÀ DELL'ORGANO DIRETTIVO

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il Presidente e il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi in generale, secondo quanto previsto dagli articoli 2392 e seguenti cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 25) SEGRETARIO

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea e dura in carica per tre anni; egli coadiuva il Presidente nell'esercizio delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione. Egli svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli Organi Collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo, ove nominato. La funzione di verbalizzazione è affidata a

un Notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile o qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli associati.

La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della funzione, previa delibera dell'Assemblea.

ART. 26) TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea e dura in carica per tre anni; egli cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le verifiche contabili e cura la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio della funzione, previa delibera dell'Assemblea.

ART. 27) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico.

La nomina dell'Organo di Controllo è riservata all'Assemblea. Tale Organo, ove nominato in forma collegiale, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente è nominato dagli associati in occasione della nomina dell'Organo stesso.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.; essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente, in caso di Organo di Controllo monocratico, o i componenti restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono, in ogni caso, rieleggibili; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di Controllo è sostituito.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'Organo di Controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con

riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Detto Organo può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs.; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo deve assistere alle assemblee e alle adunanze del Consiglio direttivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione non avrà Organo di Controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'Organo di Controllo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 28) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'Associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico; è ammessa la rieleggibilità.

Il revisore, in particolare:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e verifica la regolarità della gestione contabile dell'associazione;





- si esprime, con apposita relazione da presentare all'Assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- può partecipare all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO V

BILANCIO E LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro, l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 30) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 31) LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- il Libro degli associati;
- il registro dei Volontari;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato.

TITOLO VI

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 32) ESTINZIONE E SCIoglimento

L'Associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'Associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'Associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 33) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'Associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'Assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

ART. 34) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, con sede in Milano, attualmente al Foro Buonaparte civico n. 44

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del





presente Statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART. 36) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente Statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni del predetto recapito.

ART. 37) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

È convenuto sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, in esecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi di comune accordo dalle parti.

In mancanza di accordo, procederà alla designazione il Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione avrà sede l'Associazione al tempo in cui dovesse insorgere l'eventuale controversia.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del Codice di procedura civile italiano e svolgerà il proprio ufficio nel Comune ove l'Associazione avrà sede al tempo in cui dovesse insorgere l'eventuale controversia.

ART. 38) MODIFICHE STATUTARIE

Ogni modifica apportata al presente Statuto deve essere assunta mediante atto avente la stessa forma di questo.

ART. 39) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di Associazione.



Registrazione di Atto Privato

Il 21/08/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQR , serie 3 , numero 594

data di stipula: 18/08/2024

ident.vo telematico: TQR24L000594000QH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91032020413

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91032020413				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0 , 00

Imposta di Bollo: 0 , 00

Altre imposte: 0 , 00

Sanzioni: 0 , 00

Interessi: 0 , 00

Modalità di pagamento: